

**COMUNE DI SAN DONATO MILANESE**  
PROVINCIA DI MILANO



**REGOLAMENTO DEL VERDE PER LA TUTELA DEL  
PATRIMONIO ARBOREO E LA SALVAGUARDIA DEGLI  
SPAZI VERDI AD USO PUBBLICO**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 08 aprile 2002  
modificato con deliberazione di adozione di Consiglio Comunale n. 26 del 11 aprile 2007  
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 17 settembre 2007  
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 17 luglio 2008

## INDICE

|   |           |
|---|-----------|
| <b>TITOLO 1 - ASPETTI GENERALI</b>  | <b>4</b>  |
| Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione   | 4         |
| Art. 2 - Operatori del Verde  | 5         |
| <b>TITOLO 2 - TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO</b>   | <b>6</b>  |
| Art. 3 – Il patrimonio arboreo  | 6         |
| Art. 4 - Ambiti di applicazione   | 6         |
| Art. 5 - Piante monumentali   | 6         |
| Art. 6 - Interventi di piantagione, trapianto, abbattimento e potatura                                  | 7         |
| Art. 7 - Autorizzazione per interventi di abbattimento, trapianto, piantagione e potatura straordinaria | 7         |
| Art. 8 - Nuove piantagioni  | 8         |
| Art. 9 - Interventi urgenti   | 9         |
| Art. 10 - Esonero di autorizzazione   | 9         |
| Art. 11 - Piantagioni in sostituzione   | 9         |
| Art. 12 - Salvaguardia fitopatologica   | 10        |
| Art. 13 - Lotta fitopatologica obbligatoria   | 10        |
| Art. 14 - Difesa delle radici   | 10        |
| Art. 15 - Altri interventi prescritti   | 11        |
| Art. 16 - Taglio di siepi boscate   | 11        |
| <b>TITOLO 3 - DISPOSIZIONI SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA</b>   | <b>12</b> |
| Art. 17 - Criteri generali  | 12        |
| Art. 18 - Norme generali  | 12        |
| Art. 19 - Prescrizioni per l'impianto di piante arboree   | 13        |
| Art. 20 - Tutela degli alberi esistenti   | 13        |
| Art. 21 – Criteri di sviluppo del verde pubblico  | 14        |
| <b>TITOLO 4 - SALVAGUARDIA DEGLI SPAZI VERDI AD USO PUBBLICO</b>  | <b>15</b> |
| Art. 22 - Protezione della flora e fauna.   | 15        |
| Art. 23 - Divieti inerenti attività varie e ricreative  | 15        |
| Art. 24 - Divieto di affissioni   | 16        |
| Art. 25 - Uso degli arredi urbani   | 16        |
| Art. 26 - Divieto di circolazione di veicoli  | 16        |
| Art. 27 - Esecuzione di opere su aree verdi   | 17        |
| <b>TITOLO 5 - NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI SPAZI VERDI AD USO PUBBLICO</b>                            | <b>18</b> |
| <b>TITOLO 5 - NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI SPAZI VERDI AD USO PUBBLICO</b>                            | <b>18</b> |
| Art. 28 - Rispetto e limiti di fruizione  | 18        |
| Art. 29 - Regole generali d'uso   | 18        |
| Art. 30 - Regole di comportamento per animali d'affezione   | 18        |
| Art. 31 - Occupazione di Spazi Verdi per manifestazioni   | 19        |
| Art. 32 – Decoro del verde  | 20        |
| Art. 33 – Altre disposizioni  | 20        |
| Art. 34 - Deroghe per lavori pubblici   | 20        |
| <b>TITOLO 6 - SPORTELLO DEL VERDE</b>   | <b>21</b> |
| Art. 35 - Compiti   | 21        |
| <b>TITOLO 7 - VIGILANZA, SANZIONI. ENTRATA IN VIGORE</b>  | <b>22</b> |
| Art. 36 - Vigilanza e sanzioni inerenti la fruizione delle aree verdi pubbliche                         | 22        |
| Art. 37 - Sanzioni al Titolo II° - Tutela del patrimonio arboreo  | 22        |
| Art. 38 - Sanzioni al Titolo III° - Disposizioni sull'attività edilizia                                 | 22        |

|   |           |
|---|-----------|
| Art. 39 Sanzioni al Titolo IV° - Salvaguardia degli spazi verdi ad uso pubblico_____              | 22        |
| Art. 40 - Sanzioni al Titolo V° - Norme di comportamento per gli spazi verdi ad uso pubblico_____ | 22        |
| Art. 41 - Disposizioni finali._____   | 23        |
| <b><i>ALLEGATO 1</i></b> _____  | <b>24</b> |
| <b>SPECIE ARBOREE CONSIGLIATE PER LE AREE VERDI PUBBLICHE E PRIVATE</b> _____                     | <b>24</b> |

## TITOLO 1 - ASPETTI GENERALI

### Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la formazione, la gestione, la manutenzione e l'uso e fruizione degli Spazi Verdi, ne è lo strumento di tutela paesaggistica, ornamentale e biologica nonché di guida delle scelte progettuali nelle nuove edificazioni e fornisce un supporto al cittadino, all'operatore del verde e all'amministrazione pubblica per operare correttamente sul territorio.
2. Il presente Regolamento si applica a tutti gli individui arborei di cui agli articolo 3 e 4 del Titolo 2 e a tutti gli Spazi Verdi non agricoli, pubblici o asserviti ad uso pubblico, e meglio identificati in funzione delle loro caratteristiche e uso:
  - a) Parchi urbani e giardini pubblici; sono aree a verde generalmente ampie, pubbliche o asservite ad uso pubblico, destinate a scopo ricreativo o ad uso sportivo; l'impianto del verde è di carattere estensivo e la vegetazione presente deve presentare caratteristiche di notevole resistenza al calpestio ed agli utilizzi tra i più diversi, nonché facilità di gestione. Occorre prevedere specie arboree in prevalenza autoctone, rispettandone i corretti sestri di impianto, ed utilizzare per le superfici a prato miscugli di piante erbacee idonei per la destinazione d'uso. La progettazione deve tenere conto anche della viabilità di accesso ed interna ciclopedonale, dei servizi e dei parcheggi; l'area deve essere attrezzata con opportuni contenitori di rifiuti dei quali dovrà essere garantito lo svuotamento frequente.
  - b) Aree a verde di pertinenza di edifici pubblici; sono caratterizzate da impianti a verde di piccole e medie dimensioni a complemento delle relative attività. Per il verde scolastico si dovrà prestare particolare attenzione nella scelta e ubicazione delle essenze che non dovranno impedire fisicamente l'accesso ai mezzi per la manutenzione e non dovranno costituire un possibile pericolo per i frequentatori (spine, frutti e altri organi della pianta velenosi).
  - c) Aree gioco bambini; sono aree con impianti a verde semplici a base di alberi, arbusti e prato, destinate al gioco dei bambini. Devono essere di facile accesso, garantire la sicurezza degli utenti ed il massimo di protezione dagli effetti inquinanti. Le attrezzature, i giochi e le recinzioni devono rispondere alle norme di sicurezza in materia, mentre l'arredo vegetale dovrà garantire buone condizioni climatiche ed un ambiente gradevole e stimolante.
  - d) Aree per la libera circolazione dei cani; sono aree a verde di medie dimensioni destinate alla libera circolazione dei cani ed indicate da apposita segnaletica, opportunamente recintate preferibilmente con basse siepi e caratterizzate da prevalenza di impianti a prato e piante arbustive.
  - e) Verde ornamentale; aiuole di varia natura di modeste dimensioni, non fruibili al pubblico, che prevedono impianti semplici a base di alberi, arbusti e prato rappresentativi dell'immagine urbana e della sua qualità.
  - f) Parchi e giardini storici; sono le aree a verde che hanno particolare significato storico, artistico, paesaggistico o ambientale e sono sottoposte a vincolo dalla Sovrintendenza ai Monumenti o dal Servizio Beni Ambientali della Regione e tutelate dalla Legge 1089/1939.
  - g) Parchi naturali; sono i parchi estensivi anche agricoli per lo più istituiti con Leggi Regionali e nazionali che ne regolamentano le modalità di applicazione, uso e fruizione; parte del territorio comunale è ricompresa nell'area del Parco Agricolo Sud Milano istituito con L.R. n. 24 del 23/04/90.
  - h) Verde stradale; è rappresentato da alberature stradali, aiuole, verde spartitraffico e fioriere; la scelta delle specie deve essere adeguata allo specifico utilizzo ed agli spazi disponibili, in particolare devono presentare portamento eretto, buona resistenza alle avversità climatiche e parassitologiche, nonché all'inquinamento. In prossimità degli assi stradali si dovrà verificare periodicamente la stabilità delle piante esistenti e garantire le normali condizioni di visibilità.

- i) Verde di fasce residuali; sono le aree poste a margine delle grandi strutture viarie, ferroviarie e degli elettrodotti, non finalizzate all'uso antropico a causa del notevole inquinamento atmosferico ed acustico. Ove le dimensioni dell'area lo consentano dovranno essere sviluppate fasce arboree atte a mitigare l'impatto visivo ed acustico delle strutture viarie e ferroviarie.
3. Il presente Regolamento integra le norme contenute nei seguenti Regolamenti e Codici: Regolamento Edilizio Comunale, Regolamento di Polizia Urbana, Regolamento Locale di Igiene, Codice della Strada, Codice Penale e Codice Civile, Legislazione nazionale e regionale in materia di tutela e protezione della natura, Legislazione nazionale e regionale in materia di Polizia Forestale.

## Art. 2 - Operatori del Verde

1. Allo scopo di assicurare una elevata qualità nella formazione, gestione e manutenzione degli Spazi Verdi sul territorio, l'Amministrazione Comunale:
- a) individua il "Responsabile degli Spazi Verdi" con il compito di promuovere e salvaguardare le aree verdi sul territorio;
  - b) considera esperti in materia di Verde Urbano i professionisti iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali, ovvero Enti ed Istituzioni specializzati nel settore del verde urbano (Istituti Universitari, Scuole Agrarie, ecc.) e, per gli interventi di minore entità, i professionisti iscritti all'Albo dei Periti Agrari;
  - c) richiede che l'esecuzione di interventi di formazione e manutenzione del verde di rilevante impatto sul territorio siano eseguiti da ditte specializzate nel settore di manutenzione del verde, cioè regolarmente iscritte nell'apposita categoria nel registro delle imprese della Camera di Commercio.

## TITOLO 2 - TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO

### Art. 3 – Il patrimonio arboreo

1. La composizione e consistenza del patrimonio arboreo sul territorio comunale è descritta dal Censimento Botanico, strumento conoscitivo ed operativo indispensabile per la tutela e cura degli alberi esistenti e per la progettazione del verde.

### Art. 4 - Ambiti di applicazione

1. Sono soggetti alle disposizioni del presente Regolamento:
  - a) gli alberi la cui circonferenza del tronco, misurata a 1 metro dal suolo, è maggiore di 40 cm, nonché le piante arboree che non raggiungono tali dimensioni per caratteristiche proprie della specie;
  - b) gli alberi policormi, ovvero formati da più tronchi, quando la somma delle circonferenze dei singoli tronchi, misurate a 1 metro dal suolo, è maggiore di 40 cm;
  - c) gli alberi che, pur non avendo ancora le dimensioni sopra indicate, sono stati piantati in sostituzione di alberi abbattuti o previsti in progetti edilizi;
  - d) gli alberi delle seguenti specie di particolare pregio ornamentale e lento sviluppo quando la circonferenza del tronco misurata come al punto a) o al punto b) è maggiore di 30 cm: Tasso (*Taxus baccata*), Farnia (*Quercus robur*), Rovere (*Quercus petraea*), Biancospino (*Crataegus oxyacantha* e *C. monogyna*), Ibisco (*Hibiscus Syriacus*), Lagerstroemia (*Lagerstroemia indica*);
  - e) le siepi pubbliche o private qualora rivestano particolare interesse storico, ambientale o paesaggistico, rilevate ed elencate dall'Amministrazione Comunale.
2. Non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:
  - a) gli impianti arborei industriali quali pioppeti, frutteti e vigneti ed in generale le colture agrarie da reddito qui non menzionate, ad eccezione di noci, ciliegi, castagni e gelsi;
  - b) le zone boscate soggette alla legge regionale 80/89;
  - c) gli alberi ed i gruppi di alberi per i quali sono state stabilite particolari o più severe forme di protezione in base alle leggi vigenti;
  - d) le piante a dimora su superfici adibite alla produzione in aziende vivaistiche.
3. Si applica nei seguenti ambiti:
  - a) in tutte le aree di proprietà comunale e quelle per le quali vigono le norme del Regolamento Edilizio, di cui le norme del Regolamento del Verde costituiscono completamento e parte integrante;
  - b) alle alberature collocate lungo le strade e le ferrovie;
  - c) alle alberature di specie autoctone tipiche della campagna della bassa milanese (ad esempio il pioppo cipressino) ubicate in filari o gruppi lungo capezzagne, fossi, rogge, ed anche nelle adiacenze delle cascine.
  - d) alle alberature site in proprietà private.

### Art. 5 - Piante monumentali

1. L'Amministrazione Comunale redige ed aggiorna l'elenco delle "Piante monumentali", ovvero degli individui arborei presenti sul territorio comunale ritenuti di particolare pregio storico e botanico.
2. Gli interventi sulle piante monumentali sono soggette all'autorizzazione prevista dall'art. 7 e dovranno essere effettuati solo da ditta specializzata, regolarmente iscritta nell'apposita categoria della Camera di

Commercio, sotto il diretto controllo dello Sportello Verde di cui all'art. 35 a cui dovrà altresì essere comunicato il nominativo della ditta prima dell'inizio dei lavori.

3. L'Amministrazione Comunale può prescrivere o vietare interventi sulle piante monumentali e si impegna a collaborare per la migliore gestione delle piante stesse.

#### Art. 6 - Interventi di piantagione, trapianto, abbattimento e potatura

1. E' obbligatorio ottenere autorizzazione da parte del Comune per:
  - a) nuove piantagioni in piena terra in Spazi Verdi ad uso pubblico e in terreni oggetto di nuove edificazioni e di interventi di ristrutturazione di cui al Titolo 3;
  - b) trapianto di individui arborei di cui all'art. 4 inteso come spostamento da una posizione ad un'altra di un albero cresciuto in piena terra; è vietato in ogni caso il trapianto di esemplari con circonferenza del tronco superiore a 60 cm, ad eccezione di piante provenienti da vivaio ed allevate a tale scopo;
  - c) abbattimento di individui arborei di cui all'art. 4; ad ogni abbattimento, di norma deve seguire a compensazione la messa a dimora di uno o più soggetti arborei come da art. 11;
  - d) qualsiasi altro intervento che alteri in modo sostanziale la naturale forma della chioma e la struttura di individui arborei di cui all'art. 4, interventi in seguito indicati di "potatura straordinaria", quale una potatura drastica che interessi branche con circonferenza maggiore di 40 cm o una capitozzatura.
- 2 La potatura ordinaria è consentita senza autorizzazione comunale. In ogni caso è vietato distruggere, danneggiare, modificare in modo sostanziale la struttura della chioma senza validi e giustificati motivi tecnici.
- 3 Le potature per tutte le specie devono essere effettuate nel periodo compreso tra la caduta delle foglie e la apertura delle gemme delle specie a foglia caduca, evitando i periodi di gelata, seguendo tutte le norme agronomiche volte a tutelare la ripresa vegetativa della pianta e a causarne il minor danno possibile.
- 4 Gli interventi di cui al comma 1 punti b), c) e d) sono ammissibili solo:
  - a) se derivano situazioni di pericolo; ad esempio, in caso di alberi pericolanti che mettono a repentaglio in modo diretto o indiretto la sicurezza del cittadino;
  - b) per cause fitopatologiche; ovvero l'albero sia ammalato e la sua conservazione, anche previa considerazione dell'interesse pubblico, non sia possibile;
  - c) per prevalenti ed inderogabili interessi pubblici o per interferenza con interventi edilizi;
  - d) per interventi di ristrutturazione di ambiti verdi o siano parte di un progetto di ristrutturazione ambientale alla cui approvazione resta subordinato;
  - e) per documentata opportunità agronomica, quale contiguità ad altre essenze o manufatti che ne pregiudicano il regolare sviluppo;
  - f) per piante che per cause naturali o per interventi inadeguati effettuati nel passato risultino aver compromesso irrimediabilmente il loro normale sviluppo vegetativo.

#### Art. 7 - Autorizzazione per interventi di abbattimento, trapianto, piantagione e potatura straordinaria

1. La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata in forma scritta allo Sportello del Verde di cui all'art. 35 allegando i seguenti documenti:
  - a) Relazione botanica e fitosanitaria indicante per ciascuna pianta per cui si richiede l'autorizzazione la

specie botanica, l'altezza, la circonferenza del tronco misurata a 1 m dal suolo (o la somma delle circonferenze dei singoli tronchi, sempre misurate ad 1 m dal suolo, qualora la pianta sia costituita di più fusti), la forma d'allevamento (libera, ad alberello, a ceppaia, a cespuglio, etc.) e le condizioni fitosanitarie generali. In caso di abbattimento si dovrà altresì indicare le motivazioni per cui non si ritiene opportuno o possibile lo spostamento e inoltre precisare il tipo e le caratteristiche dell'albero o degli alberi che si intendono piantare in sostituzione (vedi art. 11); in caso di trapianto devono esserne indicate le modalità, tecniche ed epoca dell'operazione. La relazione deve essere redatta a firma di un Dottore Agronomo o Dottore Forestale o Perito Agrario iscritti ai rispettivi ordini professionali o altro soggetto abilitato ai sensi della legislazione italiana e comunitaria. Per interventi di minore entità e comunque su alberi di altezza non superiore a 18 m per piante di prima grandezza, a 12 m per piante di seconda grandezza e 8 m per tutte le altre piante oggetto di tutela, il richiedente può chiedere allo Sportello del Verde una procedura semplificata che prevede che la relazione in oggetto sia a firma del richiedente.

- b) Esauriente documentazione fotografica delle piante per cui si richiede l'autorizzazione.
  - c) Planimetria in scala adeguata per consentirne la precisa identificazione e localizzazione della/e pianta/e per cui si richiede l'autorizzazione; in caso di abbattimento o di trapianto devono essere individuate le piante da abbattere o da spostare e indicata la localizzazione finale degli alberi oggetto di trapianto o degli alberi che si intendono piantare in sostituzione come da art. 11.
  - d) Per gli interventi di qualunque tipo, compresi i lavori che coinvolgano l'apparato radicale, effettuati su piante del genere *Platanus*, ai sensi dell'art. 5 del Decreto 17/04/98 recante "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del Platano *Ceratocystis fimbriata*", è obbligatoria la preventiva Autorizzazione del Servizio Fitosanitario Regionale, la quale dovrà essere allegata alla domanda di cui al presente articolo. La richiesta di autorizzazione all'Osservatorio Fitosanitario Regionale per interventi su piante di Platano dovrà essere fatta a cura del proprietario dell'area sulla quale insistono l'esemplare o gli esemplari di platano.
2. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda al Protocollo Generale del Comune, una volta accertata l'esistenza dei necessari presupposti, viene rilasciata apposita autorizzazione a firma del Dirigente competente con le prescrizioni necessarie. Il Comune può richiedere integrazioni alla documentazione presentata e richiedere modifiche dell'intervento. In tal caso il termine di 30 giorni rimane sospeso fino alla presentazione della documentazione richiesta. Il lavoro deve essere eseguito in modo conforme a quanto prescritto e in modo da non arrecare danni a persone, cose e ad altra vegetazione. In ogni caso la responsabilità per le operazioni di intervento autorizzate non potrà in alcun modo ricadere sull'Amministrazione Comunale.
  3. Le autorizzazioni rilasciate hanno validità 1 (uno) anno a partire dalla data di notifica. Alle disposizioni eventualmente contenute nelle succitate autorizzazioni (es. impianto di nuovi alberi in sostituzione di quelli da abbattere) si dovrà provvedere entro lo stesso periodo di tempo, nella/e stagione/i agronomicamente corrette per ciascuna operazioni colturale.
  4. Gli interventi effettuati direttamente da/o per conto dell'Amministrazione Comunale sono esonerati dalla procedura di cui ai punti precedenti, ma devono avere il preventivo parere scritto dello Sportello del Verde.

#### Art. 8 - Nuove piantagioni

1. In caso di nuove piantagioni si privilegiano le essenze arboree di specie autoctone o naturalizzate scelte prioritariamente tra quelle riportate nell'allegato 1. Una scelta diversa deve essere adeguatamente motivata in sede di presentazione della richiesta di nuova piantagione.
2. Lo Sportello del Verde, in sede di esame delle richieste di autorizzazione di cui all'art. 7, è preposto alla valutazione delle essenze arboree proposte e verificare la congruità delle specie in considerazione delle specifiche condizioni d'ambiente, dello spazio disponibile e delle caratteristiche morfologiche delle

stesse privilegiando essenze tipiche locali, autoctone o naturalizzate, e tenendo in considerazione la composizione del patrimonio arboreo presente sull'area di competenza e più in generale sul territorio comunale e comunque ispirandosi al principio di mantenere una elevata biodiversità.

#### Art. 9 - Interventi urgenti

1. L'abbattimento di alberi o l'asportazione di grosse branche per evitare un pericolo imminente per l'incolumità di persone o cose può avvenire senza autorizzazione previa tempestiva comunicazione allo Sportello del Verde entro 24 ore lavorative precedenti all'intervento, anche via fax, sotto la personale responsabilità del proprietario anche per quanto riguarda l'effettiva sussistenza di pericolo imminente.
2. La domanda di autorizzazione a sanatoria deve comunque essere presentata, secondo le modalità indicate dall'art. 7, entro 10 giorni dall'inizio dell'intervento. In ogni caso il competente Servizio del Comune si riserva di effettuare sopralluogo al fine di verificare, ed eventualmente far accertare da tecnico specializzato l'effettiva sussistenza della necessità di procedere ad abbattimento, spostamento o potatura straordinaria con possibilità di dettare precisazioni o ordinare la sospensione degli interventi ed elevare la relativa contravvenzione.

#### Art. 10 - Esonero di autorizzazione

1. Si prescinde dalle previste richieste di autorizzazione quando il proprietario sia obbligato a rimuovere o a modificare la struttura degli alberi a seguito di sentenza giudiziaria.

#### Art. 11 - Piantagioni in sostituzione

1. In caso di autorizzazione all'abbattimento, al fine di reintegrare la consistenza del patrimonio arboreo abbattuto, il richiedente deve piantare una o più piante scegliendo prioritariamente tra quelle elencate nell'allegato 1 e di dimensioni tali da assicurare un rapido effetto paesaggistico. Vigè in ogni caso il principio di equivalenza di valore estetico e paesaggistico tra pianta abbattuta e pianta in sostituzione.
2. Il proprietario o l'impresa esecutrice dell'intervento di abbattimento deve pertanto presentare un progetto del verde per l'impianto dei nuovi alberi, specificando specie, varietà e dimensioni e motivazione nel caso di sostituzione di quelli rimossi con altre specie, correlato da una relazione agronomica che dimostri la coerenza tecnica del progetto.
3. In riferimento al comma precedente, dovessero sussistere situazioni di impossibilità, lo Sportello del Verde ha la facoltà di richiedere al proprietario la messa a dimora di nuovi alberi anche al di fuori del luogo oggetto di intervento.
4. Si considera assolto l'obbligo di rimpianto in sostituzione di piante arboree abbattute solo dopo l'avvenuto attecchimento della nuova pianta, alle cui cure e mantenimento è tenuto il proprietario dell'area, verificato a due anni dalla data di impianto. In mancanza di attecchimento della stessa, il proprietario dell'area deve procedere alla sua sostituzione con identica pianta o con pianta analoga come habitus vegetativo.
5. Nel caso di abbattimento di alberi di particolare pregio e dimensione, o in ogni altro caso di controversia, il numero e la specie degli alberi da mettere a dimora a reintegro del patrimonio arboreo verrà determinato sulla base di equivalenza di valore tra la pianta rimossa e i prezzi desunti dal listino prezzi delle piante ornamentali dell'Assoverde (Associazione Italiana Costruttori del Verde), o di altra associazione ad essa paragonabile, relativo all'anno in vigore al momento del rilascio dell'autorizzazione.

#### Art. 12 - Salvaguardia fitopatologica

1. I sintomi di malattie o di morte di soggetti arborei dovranno essere tempestivamente segnalati allo Sportello del Verde dal proprietario o da chiunque ne venga a conoscenza. E' fatto obbligo al proprietario di abbattere l'albero malato se non esiste la possibilità di trattamento fitosanitario, previa la prevista autorizzazione e secondo le modalità di cui all'art. 7.
2. Sono vietati i trattamenti antiparassitari, insetticidi o fungicidi, a calendario, cioè con scadenza fissa: è permesso intervenire solo in caso di necessità e in relazione alla effettiva presenza del patogeno ed alla sua pericolosità.
3. In caso di accertata necessità, rilevata dal competente Servizio o da organismi pubblici deputati alla difesa della salute pubblica, del patrimonio arboreo e ambientale, a seguito di ordinanza del Sindaco possono essere imposti e regolamentati i seguenti interventi:
  - a) trattamenti fitosanitari, secondo le modalità prescritte, in caso di segnalati o accertati focolai di infezione o presenza di fitopatie causate da funghi, batteri, virus o altri microrganismi, nonché in presenza di attacchi di insetti fitofagi;
  - b) abbattimento di piante morte o gravemente deperite quando vi sia pericolo di diffusione di malattie;
  - c) distruzione di una qualunque parte vegetativa e riproduttiva della pianta che risultasse colpita da fitopatie o insetti fitofagi.
4. Qualora il privato non ottemperi alle ordinanze entro i termini prescritti il Comune interverrà direttamente addebitandone l'onere, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da specifica ordinanza.

#### Art. 13 - Lotta fitopatologica obbligatoria

1. Per la prevenzione della fitopatia fungina nota come "Cancro colorato del Platano" (*Ceratocystis fimbriata* f. platani), la cui lotta è resa obbligatoria su tutto il territorio nazionale dal D.M. del 17.04.98 e le cui modalità tecniche di applicazione sono riportate, limitatamente al territorio della Regione Lombardia, nella D.D.G. del 09/04/99 n. 26273, è fatto obbligo di attenersi alle citate disposizioni.
2. Per la lotta obbligatoria alla Processionaria del Pino (*Taumatopoea pityocampa*) valgono le disposizioni del D.M. del 17/04/98.
3. Per la lotta obbligatoria al Fuoco Batterico (*Erwinia amylovora*) valgono le disposizioni del D.M. 356 del 10/09/99.
4. Per la lotta all'Infanzia americana (*Hyphantria cunea*) valgono le disposizioni della Circolare della Regione Lombardia del 13/4/1991.
5. Attenersi a tutte le eventuali altre leggi regionali e nazionali in materia di lotta obbligatoria a fitopatie specifiche e a insetti fitofagi qui non riportati.

#### Art. 14 - Difesa delle radici

1. Per evitare che interventi sul terreno entro il perimetro della zona radicale possano danneggiare anche gravemente la pianta, nell'ambito di rispetto radicale - e considerato minimo quello circostante al tronco per un raggio di m 2,5 - sono vietate le seguenti operazioni:
  - a) scavi o ammassi di materiale;
  - b) deposito o versamento di sali, olii, liquidi acidi o basici o altre sostanze chimiche di

qualunque natura;

c) asportazione di terreno.

2. L'Amministrazione Comunale può disporre l'accertamento tecnico di eventuali danni e disporre la riparazione. In caso di danneggiamento irreversibile o comunque sostanziale si procede come nel caso di abbattimento non autorizzato. Sono comunque fatte salve tutte le leggi e relative sanzioni in materia di tutela del terreno e della falda idrica da inquinamenti dovuti a sversamenti o depositi incontrollati di rifiuti o sostanze chimiche solide o liquide di qualsiasi tipo.

#### Art. 15 - Altri interventi prescritti

1. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica o alle piste ciclabili di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata; qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale o ciclabile, alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati, il proprietario dei medesimi ha l'obbligo di rimuoverli il più presto possibile. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà privata ed il sedime stradale o ciclabile solo quando l'oggetto dei rami sia a quota superiore a m 4 rispetto al piano stradale o ciclabile.
2. In caso di accertata necessità, rilevata dal competente Servizio o da organismi pubblici deputati alla difesa della salute pubblica, del patrimonio arboreo e ambientale, possono essere imposti il taglio di alberi, rami o branche pericolanti o che si protendano sulle strade comunali, provinciali e statali e/o strade gravate da servitù di pubblico passaggio, fatto salvo quanto stabilito dal Codice Civile.
3. Qualora il privato non ottemperi alle Ordinanze entro i termini prescritti, il Comune interverrà direttamente addebitandone l'onere, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da specifica ordinanza.
4. Per quanto non specificamente previsto dal presente Regolamento inerenti le distanze di piante e dei relativi rami e branche dai confini di proprietà private valgono tutte le norme contenute nel Codice Civile, nel Codice della Strada e nel Regolamento Edilizio.

#### Art. 16 - Taglio di siepi boscate

1. Per il taglio di gruppi di alberi, filari isolati e siepi boscate sarà rilasciata apposita autorizzazione di cui all'art. 7 indicando le modalità di esecuzione del taglio stesso.
2. I funzionari degli Uffici competenti provvederanno, se necessario, ad individuare l'area interessata al taglio o a contrassegnare le piante da conservare, ovvero quelle da tagliare.
3. E' comunque vietata l'estirpazione delle ceppaie.
4. Il periodo in cui effettuare il taglio (dal 15/10 al 31/03) è quello stabilito dalle "Prescrizioni di massima e polizia forestali" vigenti di cui al R.D. n. 3267 del 1923.
5. Chiunque tagli le essenze senza le prescritte autorizzazioni o non rispettando le modalità indicate è soggetto alle stesse sanzioni amministrative stabilite dalle "Prescrizioni di massima e polizia forestali" per il taglio di piante radicate nei boschi.

## TITOLO 3 - DISPOSIZIONI SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA

### Art. 17 - Criteri generali

1. Nelle nuove edificazioni e negli interventi di ristrutturazione l'Amministrazione comunale promuove la formazione, la conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere in quanto fattore di qualificazione ambientale, in coerenza con le caratteristiche architettoniche e funzionali del luogo.
2. Per aumentare l'efficienza di termoregolazione delle aree verdi, ove possibile, si prescrive l'impianto di piante arboree, che risultano particolarmente adatte a tale scopo sia per l'effetto di ombreggiamento del suolo che per l'elevata superficie traspirante (apparato fogliare) per unità di superficie di terreno, scegliendo prioritariamente specie autoctone o naturalizzate come da art. 8.

### Art. 18 - Norme generali

1. Nel caso di nuove edificazioni la superficie destinata a verde (escluse fioriere e giardini pensili) deve essere almeno pari al 30% della superficie coperta, depurata da rampe, accessi, percorsi, corselli ed eventuali parcheggi a raso. In ogni caso la superficie sistemata a verde deve rappresentare una quota non inferiore al 60% della superficie filtrante, come prescritto dalle N.T.A. del P.R.G.
2. Alla domanda di concessione edilizia dovranno essere allegate una o più Tavole del Verde in scala adeguata che permettano l'individuazione degli individui arborei di cui all'art. 4 e delle aree verdi prima e dopo l'intervento edilizio.
3. Per la presentazione di Piani Attuativi o per la richiesta di concessioni edilizie che includono importanti interventi di formazione, rifacimento o completamento di Spazi Verdi, deve essere anche allegata una relazione agronomica a firma di un professionista dottore agronomo o forestale che illustri:
  - a) criteri di scelta delle specie arboree in base alla facilità di attecchimento, alla stabilità, alla crescita, alla resistenza al vento, alla manutenibilità in rapporto al sito interessato;
  - b) criteri di scelta delle specie erbacee per le aree a prato in riferimento alla forma, alle pendenze, ai drenaggi, alle specie arboree individuate;
  - c) criteri di scelta del sesto di impianto e della distanza delle alberature dai confini con spazi pubblici e privati e con gli edifici prospicienti.
4. Gli interventi di manutenzione dei parchi e dei giardini privati esistenti, i quali presentano caratteristiche storiche, architettoniche ed ambientali, debbono tendere alla conservazione e possibilmente al ripristino delle originarie architetture vegetali.
5. La realizzazione di superfici a verde in sostituzione di pavimentazioni deve essere perseguita ogni qualvolta si renda necessario ridurre gli effetti di rinvio della radiazione solare ai fini di un miglioramento delle condizioni di temperatura media ambientale. Tale sostituzione è in ogni caso legata alla funzione svolta dallo spazio interessato.
6. La rimozione dello strato di suolo vegetale, o terra di coltura, deve essere realizzata separatamente da tutti gli altri movimenti di terra, per evitare il mescolamento con sostanze estranee e nocive alla vegetazione o con strati più profondi di composizione chimico-fisica differente. La terra di coltura deve essere asportata da tutte le superfici destinate a costruzioni e pavimentazioni, scavi e riporti, od utilizzate per le installazioni di cantiere, affinché sia conservata e riutilizzata per lavori di costruzione del paesaggio. La terra di coltura non può essere rimossa nell'ambito delle radici di alberi da conservare.
7. Deve sempre essere privilegiato l'utilizzo delle acque di prima falda per l'irrigazione delle aree verdi.

#### Art. 19 - Prescrizioni per l'impianto di piante arboree

1. Sulla superficie destinata a verde vige l'obbligo di impianto di: n. 1 alberi di prima grandezza (altezza della chioma maggiore di 12 m) ogni 80 m<sup>2</sup> o n. 1 alberi di seconda grandezza (altezza della chioma compresa tra 8 e 12 m) ogni 40 m<sup>2</sup>.
2. La Commissione Edilizia in sede di esame delle pratiche edilizie, con parere obbligatorio di almeno un componente esperto in problemi di tutela ambientale ai sensi della L.R. 18/97, è preposta anche alla valutazione delle essenze arboree proposte, rimandando poi alle procedure previste agli art. 6 e 7 per le necessarie autorizzazioni.
3. Gli alberi di prima grandezza debbono mantenere una distanza dal confine pari a quella stabilita per gli edifici dalla disciplina di zona dettata dal P.R.G.
4. Gli altri alberi devono essere tenuti ad una distanza dal confine pari alla metà di quella stabilita per gli edifici dalla disciplina di zona dettata dal P.R.G.
5. Sono fatti, in ogni caso, salvi gli accordi tra i proprietari dei fondi antistanti.
6. La distanza delle alberature rispetto ai confini di spazi privati o alle edificazioni deve essere commisurata con lo sviluppo prevedibile della chioma che, in ogni caso, non deve divenire fattore di disturbo e alterazione delle condizioni di ventilazione o soleggiamento di ambienti confinati prospicienti.
7. In assenza di indicazioni si applicano le distanze di cui all'art. 892 del Codice Civile maggiorate di 2 m.
8. La distanza tra pianta e pianta è da stabilirsi in relazione alla specie ed alla capacità di sviluppo generale delle stesse.

#### Art. 20 - Tutela degli alberi esistenti

1. Nel caso di richiesta di autorizzazione, di concessione edilizia o presentazione di D.I.A., devono essere riportati rigorosamente nella planimetria tutti gli alberi esistenti soggetti di tutela di cui all'art. 4, con allegata documentazione fotografica, specificandone la specie, la varietà, circonferenza del tronco (o tronchi) misurata a m 1 di altezza ed una stima dell'altezza e della circonferenza della chioma. Tali individui arborei sono soggetti alle norme di cui agli art. 6, 7 e 11.
2. In presenza di essenze arboree, nella installazione di impianti luminosi dovrà essere evitato l'impiego di proiettori a elevata emissione di calore al fine di non pregiudicare la salute delle piante.
3. Alla base delle piante e per una superficie rapportata al tipo di essenza arborea interessata deve essere evitata l'impermeabilizzazione del terreno, facendo ricorso anche a griglie in metallo.
4. Le aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature, non devono essere utilizzate per depositi di materiale di qualsiasi tipo anche al fine di evitare infiltrazioni nocive agli apparati radicali.
5. Sulle alberature non devono essere apposti cartelli segnaletici né di altra natura anche per periodi temporanei.
6. Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, energia elettrica, linee telefoniche, fognature, ecc.) devono osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali delle piante. Per eventuali interventi in difformità dalla presente prescrizione, dovrà essere richiesta apposita autorizzazione, debitamente motivata e documentata allo Sportello del Verde.

Art. 21 – Criteri di sviluppo del verde pubblico

1. L'inserimento di alberature su strade, piazze, parcheggi, ecc., deve essere valutato oltre che sulla base delle indicazioni generali (natura del terreno, caratteristiche climatiche, adattabilità della specie), anche sulla scorta dei seguenti fattori ed obiettivi:
  - a) sviluppo della specie in relazione all'ampiezza dell'asse stradale, delle piazze, dei parcheggi, nonché alle condizioni di luce;
  - b) forma e caratteristiche delle piante a maturità;
  - c) sviluppo più o meno rapido;
  - d) caratteristiche dell'apparato radicale;
  - e) resistenza all'inquinamento;
  - f) obiettivi paesaggistici e di valorizzazione dell'ambiente urbano;
  - g) obiettivi di controllo del traffico
  - h) obiettivi di integrazione morfologica e mitigazione ambientale
  - i) analisi di coerenza con le specie autoctone;
  - j) condizioni di sicurezza viabilistica.
2. La realizzazione degli Spazi Verdi comporta la preventiva valutazione delle caratteristiche e delle funzioni attribuite a ciascuna area, la scelta delle essenze da impiegarsi, la situazione pedologica, orografica e climatica in cui si opera.

## **TITOLO 4 - SALVAGUARDIA DEGLI SPAZI VERDI AD USO PUBBLICO**

Art. 22 - Protezione della flora e fauna.

1. E' vietata la raccolta in quantità e modalità che possa arrecare danno all'ambiente di piante, siano esse erbacee, arbustive od arboree, o di parti vegetali in genere nonché di fiori, frutti e semi, anche ad uso fitoterapeutico. La raccolta di funghi e di frutti di bosco è consentita nei modi e nei limiti previsti dalle leggi in materia.
2. E' vietata l'asportazione di terreno vegetale e di cotico erboso.
3. È vietato piantare qualsiasi pianta erbacea, arbustiva ed arborea, salvo richiesta di autorizzazione come da art. 7 e 8.
4. E' vietata la cattura di insetti e qualsiasi altro animale e danneggiare le loro strutture riproduttive e di rifugio (nidi, tane, covate, formicai, nidi di insetti, ecc.), salvo che la loro presenza non sia incompatibile con la salute e l'incolumità pubblica.
5. È vietato inoltre appendere o inserire in alberi e arbusti strutture di qualsiasi genere, comprese amache e cartelli segnaletici, se non predisposti dall'Amministrazione Comunale.
6. Eventuali richieste di deroghe debitamente documentate e motivate dovranno essere inoltrate al servizio comunale competente che valuterà la possibilità di concedere apposita e specifica autorizzazione nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 23 - Divieti inerenti attività varie e ricreative

1. Nelle vasche di fontane e nelle acque di rogge, canali, fossi, laghi, stagni, zone umide e specchi d'acqua in genere, sono vietati:
  - a) attività di pesca con qualsiasi mezzo, tranne ove espressamente consentita;
  - b) balneazione e il pattinaggio su ghiaccio, tranne ove espressamente consentiti;
  - c) introdurre cani o altri animali
  - d) uso di natanti di qualsiasi tipo, tranne ove espressamente consentito;
  - e) uso di modellini dotati di motore a scoppio e/o elettrico nelle zone di cui all'art. 1 comma 2 lettere f), g) ed i); è consentito l'uso di modelli di natanti esclusivamente a vela o tirati da corda;
  - f) ostruire e/o deviare i corsi di acqua;
  - g) versare qualsiasi tipo di sostanza;
  - h) l'immissione di pesce non autorizzata;
  - i) alimentare in qualunque modo pesci o animali eventualmente presenti, salvo che negli spazi attrezzati.
2. E' vietato calpestare le aiuole fiorite o quelle appena seminate, delimitate da apposita segnaletica.
3. E' vietato arrecare danno permanente alle aree verdi mediante l'infissione nel terreno di pali, paletti o pioli di qualsiasi genere.
4. E' vietato asportare o comunque spostare o danneggiare eventuali strutture (reti, tutori di plastica o legno, manicotti di protezione attorno alle piante arbustive ed arboree, spaventapasseri e irrigatori) presenti al fine di favorire l'attecchimento e la tutela di specie vegetali.

#### Art. 24 - Divieto di affissioni

1. Sono vietate le affissioni di qualsiasi tipo, salvo specifica autorizzazione per manifestazioni autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

#### Art. 25 - Uso degli arredi urbani

1. E' vietato utilizzare gli arredi per uno scopo diverso da quello per i quali sono destinati, deturpare con vernici, lacche o sostanze simili qualunque manufatto, pianta e costruzione.
2. Ogni cittadino è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da persone in custodia alle strutture di arredo urbano ed è tenuto al risarcimento dei danni provocati direttamente o indirettamente all'Amministrazione Comunale.
3. Sono considerati arredi urbani:
  - a) panchine;
  - b) cestini per rifiuti
  - c) attrezzature da gioco per i bambini;
  - d) impianti di irrigazione;
  - e) fontane ornamentali e di somministrazione di acqua potabile.

#### Art. 26 - Divieto di circolazione di veicoli

1. In tutte le aree a verde ad uso pubblico è vietato l'accesso e la circolazione di veicoli di qualsiasi tipo, mossi da qualsiasi forma di energia, salvo le seguenti eccezioni e comunque a passo d'uomo esclusivamente sui viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta o lungo apposite piste segnalate da cartelli indicanti i mezzi ammessi:
  - a) mezzi di sorveglianza e di soccorso;
  - b) mezzi dei Vigili del Fuoco e di tutte le forze di Polizia;
  - c) mezzi delle Ditte espressamente autorizzate, al fine di compiere lavori di manutenzione sul verde o altri lavori autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
  - d) mezzi di manifestazione allo scopo autorizzate;
  - e) mezzi elettrici per il trasporto di portatori di handicap;
  - f) mezzi di proprietà dei residenti qualora vi siano abitazioni ubicate all'interno dell'area;
  - g) mezzi per attività di commercio ambulante e di rifornimento di punti fissi di somministrazione di alimenti e bevande, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
  - h) biciclette e mountain-bike, monopattini e skate-board.
2. Per esigenze particolari e motivate possono essere rilasciati dal competente servizio speciali permessi di transito di veicoli per disabili.
3. Sono consentiti i tricicli ed i veicoli giocattolo usati esclusivamente da bambini.

#### Art. 27 - Esecuzione di opere su aree verdi

1. Le autorizzazioni per qualsiasi intervento che coinvolga il verde pubblico o le banchine alberate, compresa la posa o manutenzione di reti tecnologiche interrato (gas, energia elettrica, telefono, acqua, fognature, teleriscaldamento, ecc.) dovranno avere specifica autorizzazione dello Sportello del Verde.
2. La richiesta di intervento dovrà contenere la durata dei lavori, le misure di salvaguardia della vegetazione e degli arredi, l'impegno da parte del richiedente di indennizzare la città di tutti i danni prodotti dalla manomissione.
3. Alla richiesta di manomissione e/o occupazione dell'area verde o banchina alberata dovrà essere allegata una planimetria opportunamente quotata riportante il rilievo completo delle presenze vegetali esistenti sull'area oggetto di intervento, estesa ad una porzione di terreno di almeno 20 m oltre il limite dell'area oggetto di manomissione ed ogni altro elemento utile a dettagliare il lavoro che si intende eseguire come l'ingombro del cantiere e la sezione degli scavi.
4. In caso di intervento urgente determinato da una situazione di grave pericolo per la cittadinanza, si dovrà dare comunicazione preventiva di almeno 24 ore allo Sportello del Verde, anche telefonica o via fax, avendo cura di far seguire richiesta scritta corredata da documentazione fotografica dell'area attestante lo stato di fatto del sito antecedente all'intervento.
5. Per gli interventi disciplinati nel presente articolo si dovrà prendere atto già in fase preliminare della presenza di vegetali in loco e del loro minimo spazio vitale adeguando la progettazione nel rispetto anche della prevedibile crescita della specie.

## **TITOLO 5 - NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI SPAZI VERDI AD USO PUBBLICO**

### **Art. 28 - Rispetto e limiti di fruizione**

1. Tutti i cittadini possono utilizzare le aree verdi, nel rispetto dei limiti imposti dalla loro destinazione d'uso e dall'esigenza prioritaria della loro salvaguardia.
2. È dato libero accesso nell'arco delle ventiquattro ore giornaliere ai parchi, giardini ed in genere agli Spazi Verdi pubblici, fatte salve regolamentazioni diverse.
3. Parchi e giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati.
4. Gli Spazi Verdi di pertinenza degli edifici pubblici sono accessibili e fruibili, salvo limiti dettati da esigenze funzionali di servizio.
5. L'Amministrazione Comunale può disporre la sospensione temporanea totale o parziale dell'utilizzo delle aree a verde pubblico per interventi di:
  - a) manutenzione ordinaria e straordinaria della vegetazione e delle strutture;
  - b) trattamenti con presidi sanitari (insetticidi, acaricidi, fungicidi, erbicidi, topicidi ecc.).
  - c) insediamento di fauna, avifauna e flora.
6. Apposita segnalazione indicherà il motivo e la durata della chiusura.

### **Art. 29 - Regole generali d'uso**

1. Gli Spazi Verdi ad uso pubblico sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività fisico-motorie, di svago, di riposo, di osservazione della natura, di studio e per la lettura.
2. Non è consentito arrecare disturbo agli altri frequentatori né danneggiare in alcun modo l'ambiente naturale, la flora e la fauna. In particolare è vietato:
  - a) insudiciare alberi, arbusti, prati e strutture di arredo urbano, gettare rifiuti al di fuori degli appositi cestini, bivaccare all'interno delle aree verdi;
  - b) alimentare animali selvatici o inselvatichiti presenti;
  - c) soddisfare le naturali necessità umane al di fuori delle apposite strutture;
  - d) versare su o nel terreno sali, oli, prodotti acidi o alcalini potenzialmente dannosi per le piante;
  - e) effettuare operazioni che comportino l'impermeabilizzazione del terreno, procedere a scavi di qualsiasi natura e ammassare materiali di qualunque tipo a distanze inferiori a 10 volte il diametro del fusto delle piante arboree, misurato a 1 metro dal suolo.
3. Eventuali deroghe possono essere concesse in caso di manifestazioni autorizzate ai sensi dell'art. 31.
4. L'utilizzo delle attrezzature per il gioco dei bimbi è consentito solo ai bambini di età non superiore a dieci anni.

### **Art. 30 - Regole di comportamento per animali d'affezione**

1. Gli animali d'affezione, ed il cane in particolare, svolgono un fondamentale ruolo sociale. Le seguenti norme, riferite agli Spazi Verdi ad uso pubblico, permettono di coniugare l'amore per gli animali con il rispetto per l'ambiente e per le altre persone, in un'ottica di serena e pacifica convivenza; in particolare:
  - a) è vietato condurre i cani in modo da porre in pericolo l'incolumità delle persone e degli altri

animali;

b) i cani devono essere condotti al guinzaglio e, nel caso, gli agenti di vigilanza possono ordinare l'uso congiunto della museruola, ovvero disporre l'allontanamento del cane dalle aree pubbliche;

c) è vietata la circolazione di cani e di animali in genere in tutte le aree appositamente attrezzate per il gioco dei bimbi;

d) è consentita la libera circolazione degli animali da affezione nelle aree destinate a tale scopo di cui al comma 2 punto d) dell'art. 1;

e) il proprietario dell'animale dovrà provvedere alla immediata rimozione, mediante palettina e sacchetto, di escrementi o quant'altro di solido dalle aree di uso pubblico. Tale prescrizione non si applica ai portatori di handicap o con palesi problemi di deambulazione.

#### Art. 31 - Occupazione di Spazi Verdi per manifestazioni

1. Gli spettacoli, le fiere e le manifestazioni sportive o culturali o musicali, nonché l'installazione temporanea di strutture per l'attività ludica e sportiva sono in genere vietate nelle aree verdi.
2. L'Amministrazione Comunale, individuati gli spazi idonei in accordo con il Responsabile degli Spazi Verdi, può autorizzare l'occupazione temporanea di Spazi Verdi per manifestazioni culturali, politiche, sportive, religiose, ricreative o storiche aventi scopo didattico e culturale per la città.
3. Per ottenere l'autorizzazione è obbligatorio presentare un dettagliato programma delle manifestazioni all'Amministrazione Comunale e una puntuale descrizione di tutti i manufatti che devono essere installati, dei loro allacciamenti e del loro funzionamento, nonché un progetto per il ripristino degli Spazi Verdi; l'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale preciserà tutte le cautele necessarie alla salvaguardia del verde e gli eventuali obblighi di ripristino di manti erbosi soggetti a particolare logorio e in caso:
  - a) eventuali fuochi da cucina e forni dovranno essere posti al di fuori delle aree di proiezione delle chiome degli alberi e opportunamente distanziati dagli arbusti e non dovranno essere a contatto diretto del manto erboso;
  - b) le piante non dovranno servire per sostegno ad alcunché, siano essi cavi, corpi illuminanti, manifesti o altro;
  - c) attorno alla pianta dovrà mantenersi un'area di rispetto pari a 10 volte il diametro della stessa e comunque mai inferiore ai 4 metri per evitare costipamento del terreno e danno agli apparati radicali;
  - d) l'accesso dei mezzi di servizio dovrà avvenire esclusivamente su terreno pavimentato e le strutture, preferibilmente, dovranno essere posizionate su spiazzi o piazzole, salvaguardando la possibilità di transito pedonale.
4. Il richiedente dovrà provvedere al ripristino di prati e tappeti erbosi interessati dalla manifestazione, secondo le modalità indicate dallo Sportello del Verde e sotto il controllo dello Sportello del Verde.
5. Il soggetto richiedente risponde personalmente di qualunque omissione o inconveniente dovesse sorgere nella preparazione, svolgimento e conclusione della manifestazione.
  
6. Per far fronte agli eventuali danni arrecati al patrimonio verde in seguito alle sopra elencate manifestazioni (compreso il periodo di installazione e smantellamento delle strutture), il richiedente sarà tenuto a versare un deposito cauzionale la cui entità sarà determinata dallo Sportello del Verde Ecologia

tra un minimo di € 300,00 e massimo di € 3.000,00 secondo le dimensioni e tipologia del verde interessato.

7. Il posizionamento lungo le vie cittadine alberate di illuminazioni o striscioni particolari in occasione di festività o ricorrenze dovrà essere preventivamente autorizzato dietro richiesta scritta comprensiva di impegno a risarcire i danni eventualmente prodotti.

#### Art. 32 – Decoro del verde

1. Su tutti gli Spazi Verdi, sia pubblici che privati ad uso pubblico, è obbligo del proprietario o del concessionario di provvedere al decoro e alla cura e manutenzione degli stessi secondo le migliori pratiche agronomiche.

#### Art. 33 – Altre disposizioni

1. Su tutto il territorio comunale è fatto obbligo di lotta contro la specie erbacea conosciuta come Ambrosia (*Ambrosia artemisiifolia*) in accordo con l'ordinanza regionale O.P.G.R. N. 25522 del 29/3/99 in materia di "Disposizioni contro la diffusione della pianta "Ambrosia" nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa collegata".

#### Art. 34 - Deroghe per lavori pubblici

1. Eventuali deroghe al presente Regolamento possono essere concesse esclusivamente per la realizzazione di lavori pubblici o di opere di interesse pubblico.

## **TITOLO 6 - SPORTELLO DEL VERDE**

### Art. 35 - Compiti

1. Lo Sportello del Verde è l'ufficio comunale preposto alle attività di consulenza agronomica e fitopatologia del verde pubblico e privato.
2. Le attività di consulenza ed assistenza previste dallo Sportello sono le seguenti:
  - a) consulenza legislativa in materia di tutela e protezione delle aree verdi pubbliche e private;
  - b) consulenza tecnica per la realizzazione di giardini privati e pubblici inerenti le specie vegetali più adatte, la idonea tecnica colturale ed altre informazioni di carattere tecnico;
  - c) consulenza di tipo fitosanitario;
  - d) eventuali sopralluoghi;
  - e) ricezione ed istruttoria delle richieste di autorizzazione previste del presente Regolamento.

## **TITOLO 7 - VIGILANZA, SANZIONI. ENTRATA IN VIGORE**

### **Art. 36 - Vigilanza e sanzioni inerenti la fruizione delle aree verdi pubbliche**

L'attività di vigilanza è esercitata dal Corpo di Polizia Locale. Sono altresì autorizzati alla sorveglianza relativa all'applicazione del presente regolamento gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del C.P.P e le Guardie Ecologiche Volontarie della Provincia di Milano e riconosciute dall'Amministrazione Comunale e qualora ottengano specifica autorizzazione dagli Enti preposti.

### **Art. 37 - Sanzioni al Titolo II° - Tutela del patrimonio arboreo**

1. Per l'inosservanza alle norme contenute negli articoli 6, 7, 9 e 16 è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 1.000,00 Euro.

2. Per l'inosservanza alle norme contenute nell'articolo 11 è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 a 500,00 Euro.

3. Per l'inosservanza alle norme contenute nell'articolo 12 I° comma è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 a 500,00 per l'omessa comunicazione; per la violazione del comma II° del suddetto articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 5.000,00 Euro.

4. Per l'inosservanza alle norme contenute nell'articolo 14 è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 1.000,00.

5. Per l'inosservanza alle norme contenute nell'art. 15 I° comma si applica l'art. 29 del D.L.vo 285/1992 – Codice della Strada – che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 143,00 a 573,00 Euro.

### **Art. 38 - Sanzioni al Titolo III° - Disposizioni sull'attività edilizia**

1. Per l'inosservanza alle disposizioni al presente Titolo si rimanda al D.P.R. 380/2001.

### **Art. 39 Sanzioni al Titolo IV° - Salvaguardia degli spazi verdi ad uso pubblico**

1. Per l'inosservanza alle norme contenute nell'art. 22 I° e II° comma, nell'art. 23 I° comma lett. (h, III° e IV° comma è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 a 500,00 Euro.

2. Per l'inosservanza alle norme contenute nell'art. 26 è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 1.000,00 Euro.

3. Per l'inosservanza alle norme contenute nell'art. 27 è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 10.000,00 Euro.

4. Per l'inosservanza alle norme contenute nei restanti articoli del Titolo IV° si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 250,00 Euro.

### **Art. 40 - Sanzioni al Titolo V° - Norme di comportamento per gli spazi verdi ad uso pubblico**

1. Per l'inosservanza alle norme contenute nell'art. 29 è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 15,00 a 150,00 Euro.

2. Per l'inosservanza delle norme contenute nell'art. 31 è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 a 500,00 Euro.

Art. 41 - Disposizioni finali.

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8 bis della Legge 689/1981 per le violazioni agli articoli 6, 9, 11, 14, 15, 16, 22 I° c., 23 I° c. lett. (h e 29 II° c. lett. (a, (d ed (e, il trasgressore o i trasgressori soggiacciono alla sanzione prevista moltiplicata per il numero di specie vegetali o animali, per i quali è stata violata una norma del presente Regolamento.

2. Nel caso in cui uno stesso soggetto sia incorso in una violazione della stessa indole nell'arco di due anni dall'ultima violazione accertata, soggiace alla sanzione edittale minima raddoppiata e determinata sulla base del presente articolo e della Legge 698/1981. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per la modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

3. Le mancata ottemperanza alle Ordinanze emesse sulla base di questo Regolamento, quando non diversamente stabilito, verranno sanzionate ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

**ALLEGATO 1**  
SPECIE ARBOREE CONSIGLIATE PER LE AREE VERDI PUBBLICHE E PRIVATE

| Nome botanico                  | Nome comune           | Altezza<br>pianta (m) | Diametro<br>chioma (m) | Caducifoglia o<br>sempreverde |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>SPECIE AUTOCTONE</b>        |                       |                       |                        |                               |
| Acer campestre                 | acero oppio           | 7-10                  | 5-6                    | c                             |
| Alnus glutinosa                | ontano nero           | 15-20                 | 6-8                    | c                             |
| Alnus incana                   | ontano bianco         | 12-15                 | 7-8                    | c                             |
| Carpinus betulus               | carpino bianco        | 15-20                 | 7-8                    | c                             |
| Carpinus betulus "Pyramidalis" | carpino b. fastigiato | 10-12                 | 3-4                    | c                             |
| Cornus mas                     | corniolo              | 5-6                   | 4-5                    | c                             |
| Cornus sanguinea               | sanguinello           | 5-6                   | 3-4                    | c                             |
| Corylus avellana               | nocciolo              | 4-6                   | 4-5                    | c                             |
| Crataegus monogyna             | biancospino           | 6-8                   | 6-8                    | c                             |
| Crataegus oxyacantha           | biancospino           | 6-8                   | 5-6                    | c                             |
| Fagus sylvatica                | faggio comune         | 20-40                 | 13-18                  | c                             |
| Fraxinus excelsior             | frassino maggiore     | 20-40                 | 13-15                  | c                             |
| Ilex aquifolium                | agrifoglio            | 5-10                  | 3-4                    | sv                            |
| Juglans regia                  | noce comune           | 20-25                 | 12-15                  | c                             |
| Malus sylvestris               | melo selvatico        | 6-10                  | 6-8                    | c                             |
| Mespilus germanica             | nespolo               | 4-5                   | 5-6                    | c                             |
| Populus alba                   | pioppo bianco         | 20-30                 | 12-13                  | c                             |
| Populus canescens              | pioppo grigio         | 15-20                 | 10-12                  | c                             |
| Populus nigra                  | pioppo nero           | 25-30                 | 12-13                  | c                             |
| Populus nigra "Italica"        | pioppo cipressino     | 30-35                 | 5-6                    | c                             |
| Populus tremula                | pioppo tremulo        | 20-25                 | 12-15                  | c                             |
| Prunus avium                   | ciliegio              | 20-25                 | 10-12                  | c                             |
| Prunus cerasus                 | amareno               | 10-12                 | 6-8                    | c                             |
| Prunus domestica               | susino                | 8-10                  | 5-6                    | c                             |
| Prunus padus                   | pado                  | 8-10                  | 6-7                    | c                             |
| Prunus spinosa                 | prugnolo              | 3-5                   | 3-4                    | c                             |
| Pyrus communis                 | pero selvatico        | 6-8                   | 4-5                    | c                             |
| Quercus petraea                | rovere                | 30-40                 | 15-18                  | c                             |
| Quercus robur                  | farnia                | 30-40                 | 15-18                  | c                             |

|                            |                         |       |       |    |
|----------------------------|-------------------------|-------|-------|----|
| Quercus robur "Fastigiata" | forma fastigiata        | 20-25 | 5-6   | c  |
| Salix alba                 | salice bianco           | 15-20 | 8-10  | c  |
| Salix caprea               | salice caprino          | 5-7   | 3-4   | c  |
| Salix fragilis             | salice fragile          | 18-25 | 8-12  | c  |
| Salix pentandra            | salice odoroso          | 6-10  | 5-6   | c  |
| Sambucus nigra             | sambuco                 | 5-7   | 3-4   | c  |
| Sorbus aucuparia           | sorbo degli uccellatori | 10-12 | 6-7   | c  |
| Sorbus domestica           | sorbo domestico         | 12-15 | 7-8   | c  |
| Sorbus torminalis          | sorbo selvatico         | 7-8   | 4-5   | c  |
| Taxus baccata              | tasso                   | 10-15 | 8-10  | sv |
| Tilia cordata              | tiglio riccio           | 20-25 | 12-15 | c  |
| Tilia platyphyllos         | tiglio comune           | 25-30 | 13-16 | c  |
| Ulmus minor-campestris     | olmo                    | 15-20 | 10-12 | c  |

#### **SPECIE NATURALIZZATE O ALLOCTONE**

|                                   |                   |       |       |    |
|-----------------------------------|-------------------|-------|-------|----|
| Acer platanoides                  | acero riccio      | 20-30 | 12-15 | c  |
| Acer pseudoplatanus               | acero di monte    | 20-30 | 12-15 | c  |
| Acer saccharinum                  | acero saccharino  | 12-15 | 7-8   | c  |
| Aesculus hippocastanum            | ippocastano       | 20-25 | 10-12 | c  |
| Albizia julibrissin               | albizzia          | 8-12  | 6-8   | c  |
| Betula pendula                    | betulla           | 15-20 | 7-8   | c  |
| Cedrus atlantica                  | cedro atlantico   | 20-30 | 12-15 | sv |
| Cedrus deodara                    | cedro deodara     | 20-30 | 15-20 | sv |
| Celtis australis                  | bagolaro          | 10-15 | 10-12 | c  |
| Cercis siliquastrum               | albero di Giuda   | 8-12  | 5-7   | c  |
| Hibiscus syriacus                 | Ibisco            | 3-4   | 2-3   | c  |
| Juglans nigra                     | noce nero         | 20-25 | 12-15 | c  |
| Lagerstroemia indica              | lagerstroemia     | 4-6   | 3-4   | c  |
| Magnolia grandiflora              | magnolia          | 15-20 | 7-8   | sv |
| Magnolia soulangiana              | magnolia          | 4-5   | 3-4   | c  |
| Magnolia stellata                 | magnolia          | 3-4   | 2-3   | c  |
| Pinus sylvestris                  | pino di Scozia    | 20-25 | 5-7   | sv |
| Platanus acerifolia               | platano           | 30-40 | 15-18 | c  |
| Robinia pseudoacacia "Bessoniana" | robinia di Bessan | 10-16 | 6-8   | c  |

|                                   |                    |       |       |   |
|-----------------------------------|--------------------|-------|-------|---|
| Robinia pseudoacacia "Monophylla" | robinia            | 15-20 | 6-7   | c |
| Quercus rubra                     | quercia rossa      | 20-30 | 12-15 | c |
| Sophora japonica                  | sofora d. Giappone | 14-20 | 12-15 | c |
| Tilia hybrida argentea            | tiglio americano   | 20-30 | 13-16 | c |
| Tilia tomentosa                   | tiglio argentato   | 20-30 | 13-16 | c |